

TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO

RG 1223 /2020

Il Giudice designato dott.ssa Maria Teresa Consiglio, rilevato che con provvedimento del Presidente del Tribunale del 14.5.2021 sono stati assegnati a questo giudice circa n. 230 procedimenti con udienza già fissata dal precedente titolare del ruolo;

che tali procedimenti si aggiungono, in sostanziale sovrapposizione di date e orari, agli altri procedimenti già facenti parte del ruolo dello scrivente magistrato, con udienza già da tempo fissata;

che con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale del 14.5.2021, questo giudice è stato autorizzato a tenere una sola udienza monocratica a settimana;

che è pertanto necessario riorganizzare il ruolo assicurando la prioritaria trattazione e definizione dei procedimenti di più remota iscrizione e/o aventi carattere di maggiore urgenza e/o che hanno subito numerosi rinvii prima dell'assegnazione a questo giudice; dato atto altresì delle preminenti esigenze di contemperare lo svolgimento dell'attività giudiziaria con le emergenze sanitarie da COVID-19, ritenuto che nell'ambito della complessa organizzazione dei ruoli d'udienza nel periodo emergenziale, occorra garantire, per quanto possibile, l'ordinato svolgimento delle udienze ed evitare anche eventuali assembramenti e sovrapposizioni con gli utenti delle udienze dei magistrati che tengono contemporaneamente udienza nelle aule adiacenti;

RINVIA

il presente procedimento all'udienza del 13 gennaio 2022, da tenersi secondo le modalità di cui all'art. 221 co. 4 DL 34/2020 conv. In l. 77/2020;

concede pertanto alle parti termine fino a cinque giorni prima della data fissata per il deposito telematico di brevi e concise note scritte di discussione, da redigersi secondo il rigoroso rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, anche tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

invita i procuratori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, a depositare, ove nella loro disponibilità e in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

avvisa le parti che, previa verifica della rituale comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria, la causa, ove ritenuta matura per la decisione, verrà trattenuta in decisione anche in caso di deposito di note scritte di una sola delle parti e che, in caso di mancato deposito da parte di entrambe, saranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 309/181 c.p.c.;

avvisa le parti che, in caso di decisione, non sarà redatto verbale di udienza, sarà depositato telematicamente il provvedimento decisorio;

nel caso questo giudice ritenga invece di dover procedere ad atti istruttori o comunque la causa non sia decisa, per qualunque ragione, all'udienza sopra stabilita, si provvederà con ordinanza che sarà comunicata telematicamente alle parti;

AVVISA

le parti che, fatte salve gravi ed eccezionali ragioni, debitamente documentate, non saranno accolte istanze di anticipazione dell'udienza, in quanto questo giudice ha già disposto i rinvii in applicazione dei criteri oggettivi della maggiore urgenza e/o anzianità di iscrizione.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico telematico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta";

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Roma, 18/07/2021

Il Giudice